

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.165 del Reg. Data 02-05-2018	Oggetto: CAUSA ROSATI/COMUNE DI MALTIGNANO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PERIZIA TECNICA RELATIVA A VALORE AREE OCCUPATE DA SCUOLA MEDIA E. MONTI.
---	---

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il Sig. Rosati Luigi in proprio e quale erede universale del Sig. Angelo Maria Luigi Rosati presentava atto di riproposizione del giudizio (protocollo comunale n. 3907 del 06.05.2011) ai sensi del quarto comma dell'art. 11 c.p.a. avanti alla T.A.R. di Ancona, avverso il Comune di Maltignano conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2546 del 2011 ed in relazione all'esecuzione di accordo procedimentale della transazione di tipo urbanistico intervenuto tra le parti nel 1989;

- che nella predetta sentenza della Suprema Corte si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;

- che con sentenza del TAR di Ancona n. 798/2015, depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e trasmessa a questo Ente con acquisizione al protocollo comunale n. 7895 del 10.11.2015, si accoglievano i motivi aggiunti del ricorrente stabilendo:

"Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopradetti, limitatamente alla domanda formulata nei motivi aggiunti, con la declaratoria dell'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". omissis....

- che in altra parte della sopra citata sentenza si stabiliva:

"Peraltro, caso in esame, considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".

RILEVATO che nella succitata sentenza si rimarca che è incontestata la realizzazione di opere e la destinazione ad uso pubblico di parte dei terreni e che la fattispecie in questione è da considerarsi come un'espropriazione in assenza di titolo e che manca un titolo per il trasferimento della proprietà dei terreni interessati dall'accordo di natura transattiva del 1989;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 467/2015, con cui si è proceduto all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto dell'incarico di supporto al RUP ai sensi dell'art. 10 comma 7 e 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 24 commi 1 e 2 e 8 comma 1) lett. bb) del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, per completamento delle fasi amministrative connesse alla realizzazione di opera pubblica (l'edificio scolastico comunale E. Monti) avvenuta con progetto approvato con delibera di C.C. n. 61 del 05.07.1988, all'Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, Crucianelli Associati, con sede in Macerata, Via Rossi 2/d, C.F. SPDNDR55L21E783I, dietro compenso, come da allegato preventivo di € 1.600,00 oltre Cassa previdenza ed IVA per legge;

PRESO ATTO:

- della perizia estimativa redatta dal sopra citato tecnico esterno incaricato, Ing. Andrea Spada, acquisita al protocollo comunale al n. 9117/2015 ed allegata al predetto atto;
- la nota di questo Ufficio registrata al prot. com. n. 261 del 11.01.2016 con cui si comunicava l'avvio del procedimento in oggetto, con trasmissione della succitata perizia di stima e comunicazione di avvenuta adozione della deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e consultabile sul sito www.comune.maltignano.ap.it;
- la nota del Sig. Rosati Luigi, acquisita al protocollo comunale n. 570 del 21.01.2016 con cui forniscono alcune deduzioni alla predetta comunicazione di avvio del procedimento e si contesta la stima effettuata dal Comune di Maltignano affermando che *“la valutazione a mq è di molto inferiore alla stima che il TAR ha indicato come importo da tenere presente; nella relazione tecnica di ufficio intervenuta innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, era indicato nell'anno 2000 l'importo di Lit. 90.000 al mq, pari ad Euro 46,48; sotto questo profilo è evidente la violazione della decisione del TAR Marche”*;

Specificato che nella predetta sentenza si afferma al contrario che *“dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e depositata il 31.12.2000”*;

VISTO il decreto adottato dal sottoscritto, prot. com. n. 1041 del 08.02.2016, emesso ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 relativo ai sopra indicati suoli di proprietà di Rosati Luigi ed altri;

RICHIAMATA la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato del 25.10.2016 n. 4457, la quale in parziale riforma della predetta sentenza del TAR Marche n. 798/2015, ha fissato i criteri in base ai quali determinare il valore della somma da corrispondere in caso di acquisizione ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 delle aree di proprietà del ricorrente;

PRESO ATTO del mutamento dei parametri sancito dal Consiglio di Stato, il quale impone il completo riesame dei provvedimenti impugnati, anche *“riguardo la possibile rivalutazione da parte del Comune di Maltignano, delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione”*;

VISTA la sentenza del TAR Marche n. 4/2017, con cui si accoglie l'istanza cautelare avanzata da Rosati Luigi stabilendo la discussione di merito del ricorso in pubblica udienza del 20.12.2017;

DATO ATTO che questo Ente rientra tra quelli colpiti dai recenti eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, per cui si applicano le disposizioni di cui all' art. 49 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla L. n. 229/2016;

DATO ATTO altresì della necessità di procedere con un riesame dei provvedimenti impugnati dal ricorrente alla luce delle risultanze e dei parametri di valutazione definiti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016;

VERIFICATO che presso questo Ente non è presente alcuna professionalità specializzata ed altamente competente alla definizione delle dimensioni e del valore da assegnare alle aree in questione, a fondamento del riesame del provvedimento di acquisizione;

RICHIAMATA la determinazione dell' allora Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 272 del 28.08.2017 con cui si disponeva, per le motivazioni indicate in premessa ed a seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 e sentenza del TAR Marche n. 4/2017, l'affidamento dell'incarico per il servizio di redazione di una nuova perizia tecnica di stima asseverata relativa al valore immobiliare dell' area su cui insiste l'edificio scolastico comunale Don. E. Monti, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, Crucianelli Associati, con sede in Macerata, Via Rossi 2/d, C.F. SPDNDR55L21E783I, dietro compenso, come da allegato preventivo (All. A) di € 2.500,00 oltre Cassa previdenza ed IVA per legge;

PRECISATO che con la suddetta determinazione si impegnava per il servizio di cui trattasi, la somma complessiva di € 3.172,00, imputando la spesa al cap. 198 del Bilancio 2017/2019, annualità 2017;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z861FB5B84

VISTO che con nota del 18.12.2017 (prot. com. n. 10859/2017) e successiva nota del 26.02.2018 (prot. com. n. 1986 del 03.03.2018) il suddetto professionista ha inoltrato all' Ente rispettivamente la perizia estimativa nonché la perizia aggiornata contenente le deduzioni e/o controdeduzioni alla memoria del Sig. Rosati Luigi, acquisita al prot. com. n. 369 del 15.01.2018, ed alla perizia tecnica di parte acquisita al protocollo comunale n. 8813 del 18.10.2017, a firma del Sig. Tedeschi quale professionista incaricato dal predetto Sig. Rosati Luigi;

VISTA la fattura n. 2/E del 21.12.2017 rimessa dal suddetto professionista per la liquidazione del relativo compenso, ammontante ad Euro 3.172,00 Iva e CPA incluse;

RITENUTO opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle suddetta fattura;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) la ditta con nota prot. 3665 del 30/04/2018 ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato;

VISTA la regolarità contributiva come si rileva dal D.U.R.C. dello studio associato Spada e Monteverde prot. n. INPS_10159001 con scadenza il 25.07.2018 ;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il piano obiettivi e risorse 2017;

VISTA la delibera di G.C. n. 1/2018 avente ad oggetto l'assegnazione provvisoria dei capitoli 2018/2020, annualità 2018;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive deliberazione di variazione ed integrazione;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio (Decreto Sindacale n. 4 del 27.02.2018);

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di liquidare la somma di € 3.172,00 a saldo della fattura n. 02/E del 21.12.2017 rimessa dall'Ing. Andrea Spada, dello studio associato Spada e Monteverde, con sede in Via D. Rossi 2/d Macerata P IVA 01579810431;
3. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 272 del 28.08.2017 al cap. 198 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 (impegno n. 172);

La presente determina, immediatamente eseguibile, sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi:

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch. Antonella Stuzzica)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 272 del 28.08.2017;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento pari ad Euro 3.172,00 a favore della ditta creditrice come sopra identificata con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. C.I.G. N. Z861FB5B84

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

N. 383 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 07-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio